

# ORATORIO

DI

## S. FRANCESCO DI SALES

Via Cottolengo N. 32

TORINO



20 Luglio 1908.

Carissimí Direttori e Prefetti,

*L'avvicinarsi dell'epoca, in cui non pochi dei nostri Confratelli debbono intraprendere dei viaggi per gli Esercizi Spirituali, pei cambiamenti di casa, o per altri ragionevoli motivi, riconosciuti dai Sigg. Ispettori, m'induce a raccomandarvi vivamente di tener presente, per ogni singolo caso, ciò che le Costituzioni, le Deliberazioni ed i Regolamenti stabiliscono e varie Circolari mensili ripetutamente ricordarono e raccomandarono.*

*Pei viaggi i Regolamenti stabiliscono :*

Art. 179. Quando un socio deve recarsi da una casa ad un'altra per qualunque motivo siasi, il Direttore lo munisca sempre *del denaro di andata e ritorno, con quel soprappiù, che potrà occorrere*, di una lettera di accompagnamento, in cui accenni la ragione del viaggio, il tempo che dovrà fermarsi, ed il denaro che gli fu consegnato con tutte le altre indicazioni necessarie ed opportune. Tale lettera abbia sempre il bollo della Casa da cui il socio parte. Il Confratello porti seco in tale occasione quanto gli abbisogna della biancheria personale.

Art. 181. — Abbisognando poi in tal tempo di alcuna cosa di qualche rilievo, se ne procurerà il permesso dal proprio Direttore, presentando il quale sarà provveduto di quanto gli sarà necessario dai Superiori della Casa, dove provvisoriamente si trova; essi poi addebiteranno la spesa fatta alla Casa, da cui è partito.

Art. 201. — ...b) Ognuno che parte da una Casa, per qualsiasi motivo, sia provveduto, oltre della lettera di presentazione, di tutto l'occorrente, per modo che non debba chiedere nè danari, nè oggetti di vestiario all'Ispettore o ad altri Superiori.

Art. 44. — ...I danari, che in occasione di viaggio si ricevono di soprapiù, non si potranno spendere in altro; che anzi ogni socio al suo ritorno è tenuto render conto al Prefetto o al Direttore delle spese fatte e del danaro avanzato. Il prolungare il viaggio a piacimento od il comprar oggetti senza permesso è cosa contraria all'ubbidienza ed alla povertà.

*Nei casi poi di trasloco viene stabilito dallo*

Art. 201 — a) Dal giorno in cui sarà consegnata la lettera d'ubbidienza, il socio appartiene, per tutti gli effetti, alla Casa, alla quale è destinato;.....

c) Il Prefetto od il Direttore vigilino personalmente a ciò nei cambiamenti di casa, che i confratelli portino seco i libri consentiti, e non manchino dell' abito e scarpe di riserva. Chi non avesse i due vestiti, li domandi in tempo a chi di ragione, in modo da trovarsi pronto all'ora del cambiamento;

d) Nel cambiar casa ognuno sia provveduto dei seguenti oggetti di biancheria: 4 camicie, 4 paia mutande, 3 corpetti, 6 paia calze, 10 fazzoletti. Il Prefetto presieda all'esecuzione di questo articolo per virtù di giustizia, carità e rispetto ai confratelli. Tutti poi sieno disposti a sopportare umilmente le conseguenze che a volte imponesse la povertà religiosa.

*Tali norme regolamentari sono basate sull'art. 2 cap. II. delle Deliberazioni approvate dalla S. Sede «.... Sono ad uso privato la biancheria e gli abiti di uso strettamente personali ».*

*La esatta osservanza di queste disposizioni basterebbe da sola ad eliminare quella serie di dolorosi inconvenienti che suol ripetersi ogni anno con offesa della giustizia e con deplorabile scapito della carità fraterna e delle buone relazioni fra casa e casa.*

*Per facilitare tuttavia tale osservanza, esporrò alcuni pensieri, ai quali d'ora in avanti richiamerò me e voi, quando mi verranno deferite divergenze a proposito dei viaggi e dei corredi.*

*I. Pensino i Direttori e Prefetti che è cosa — oltre che contraria a giustizia e carità — assai indecorosa mettere un confratello nella situazione di quasi mendicare il danaro necessario per ritornare alla casa dove pure ha lavorato o per recarsi a lavorare in quella che una nuova ubbidienza può assegnargli. Pensino soprattutto che non è in tal modo che si affezionano i Confratelli alla propria casa ed alla Congregazione.*

*Non vi dispiaccia che io ricordi qui la grande massima:  
« Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te stesso. »*

*2. Nell'allestire i corredi personali si eviti l'erroneo criterio economico di badare solo al numero materiale degli effetti, senza riguardo alla loro condizione per l'uso fattone e qualità nelle nuove provviste.*

*3. Quando un Confratello parte od arriva, il Direttore s'informi subito con paterno interesse se è provvisto del necessario: in caso negativo si provveda prontamente.*

*4. Per evitare prolungate recriminazioni sarà bene stare a ciò che già fu raccomandato, di non dare cioè più corso a reclami dopo un mese dalla partenza e dall'arrivo di un Confratello.*

*5. I reclami debbono sempre essere fatti dal Prefetto o Direttore e non mai dal Confratello.*

*6. Per seguire le norme di una buona e regolare amministrazione ogni Prefetto sia sollecito nel soddisfare le giuste richieste di chi anticipò il danaro al Confratello che va a lavorare nella nuova casa. Fra le spese da rimborsarsi sono pur da annoverare quelle pel trasporto dei bauli.*

*7. Il differire le eventuali osservazioni sulle note presentate; il cercare vani pretesti per non soddisfare al proprio debito o il non rispondere affatto sono cose che depongono poco favorevolmente sulla serietà amministrativa e la cristiana educazione di chi se ne rende colpevole.*

*Ecco quanto desiderava sottoporre alla vostra attenzione. Sono convinto che questa lettera farà evitare tanti inconvenienti deplorati negli anni scorsi, perchè l'esperienza mi ha insegnato che essi provengono sempre da dimenticanza od ignoranza.*

*Buone vacanze. Ricordatevi sempre del vostro*

*Aff.mo in Corde Jesu*

*Sac. Filippo Rinaldi.*